Legge regionale 4 agosto 2022, n. 30

Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico.

(BURC n. 166 del 4 agosto 2022)

(Testo coordinato con le modifiche di cui alle seguenti leggi regionali: 21 ottobre 2022, n. 35; 12 gennaio 2023, n. 2)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha come oggetto il rilascio dell'autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico che non costituiscano bosco ai sensi della normativa vigente¹, per le opere di modesta entità che comportano limitati movimenti di terreno, delegando ai Comuni il rilascio di alcune tipologie di autorizzazione.

Art. 2

(Interventi non soggetti ad autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico)

- Non sono soggetti all'autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del <u>regio decreto n.</u>
 3267/1923 gli interventi da eseguire in aree che rientrano negli strumenti urbanistici come aree urbanizzate o urbanizzabili purché non costituenti bosco, terreni abbandonati o incolti² ai sensi della normativa vigente.³
- 2. L'autorizzazione non è richiesta nelle zone soggette a vincolo idrogeologico per i seguenti interventi che non comportano mutamento di destinazione d'uso del suolo:
 - a) ristrutturazioni di immobili o strutture esistenti;
 - b) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - c) lavori di edilizia libera;
 - d) lavori "privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'Elenco C" dell'Allegato 3 del regolamento regionale 4 gennaio 2021, n. 1 (Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica).

Art. 3

(Deleghe ai Comuni)

1. Sono delegate ai Comuni, senza oneri a carico del bilancio regionale, le funzioni amministrative relative al rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico di cui al regio decreto n. 3267/1923, per interventi e attività che comportino in aree agricole non

¹ L'art. 7, comma 1, lettera a), l.r. 21 ottobre 2022, n. 35, sostituisce le parole "legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale)", con le parole "normativa vigente".

² L'art. 1, comma 1, l.r. 12 gennaio 2023, n. 2, dopo la parola "bosco" inserisce le seguenti parole: ", terreni abbandonati o incolti".

³ L'art. 7, comma 1, lettera b), l.r. 21 ottobre 2022, n. 35, sostituisce le parole "l.r. 45/2012", con le parole "normativa vigente".

boscate movimenti terra non superiori a 500⁴ metri cubi. La documentazione da allegare è quella prevista nelle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale (Norme regionali di salvaguardia-Vincolo idrogeologico e tagli boschivi) redatte dal dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione e nel relativo regolamento regionale.

2. Sono delegate ai Comuni, senza oneri a carico del bilancio regionale, le funzioni amministrative relative al rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico di cui al regio decreto n. 3267/1923 e della legge regionale n. 45/2012, dei piani di taglio di piante forestali ad uso familiare, secondo le indicazioni, le modalità e la documentazione previste nelle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di cui al comma 1 e nel relativo regolamento regionale.

Art. 4

(Sanatoria di abusi edilizi minori in aree di cui all'articolo 1)

- 1. Le opere realizzate sulle aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, purché non costituenti bosco ai sensi della normativa vigente⁵, in assenza della prescritta autorizzazione, possono ottenere autorizzazione in sanatoria, ai fini idrogeologici,⁶ purché le opere siano conformi e ricadenti negli ambiti previsti dalla presente legge.
- 2. Il nulla osta in sanatoria può essere concesso, da parte della competente struttura regionale, a condizione che le opere realizzate siano conformi alle norme vigenti, in materia di vincolo idrogeologico, al momento dell'abuso e alle norme vigenti alla data della richiesta.
- 3. Il rilascio del nulla osta di cui al comma 2 comporta il pagamento, da parte del soggetto proponente, di una quota fissa pari a 500,00 euro e una quota variabile pari a 10,00 euro per ogni metro cubo di movimento terra effettuato.

Art. 5

(Norma transitoria)

1. La presente legge si applica anche ai procedimenti in corso di valutazione, per i quali la documentazione viene trasmessa dall'amministrazione regionale ai Comuni. La corrispondenza avviene a mezzo PEC e le somme versate rimangono in capo alla Regione per l'attività svolta.

Art. 6

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

⁴ L'art. 7, comma 1, lettera c), l.r. 21 ottobre 2022, n. 35, sostituisce dapprima la parola "500", con la parola "250". Successivamente l'art. 2, comma 1, l.r. 12 gennaio 2023, n. 2, sostituisce la parola "250" con la parola "500".

⁵ L'art. 7, comma 1, lettera d), l.r. 21 ottobre 2022, n. 35, sostituisce le parole "dell'articolo 4, comma 11, della l.r. 45/2012", con le parole "della normativa vigente".

⁶ Parole aggiunte dall'art. 7, comma 1, lettera d), l.r. 21 ottobre 2022, n. 35.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.